

ASSOCIAZIONE VOLONTARI “LA REALTÀ”

Via San Cassiano, 28 – 31055 QUINTO DI TREVISO

Cod. Fisc. 94020520261

Iscritta al registro regionale delle Associazioni di Volontariato al n. TV/0130 – ONLUS

STATUTO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. L'Associazione di volontariato, denominata: “Associazione Volontari La Realtà - ONLUS” assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.
2. L'Associazione ha sede in via San Cassiano 28 nel comune di Quinto di Treviso. La modifica della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'Associazione di volontariato “Associazione Volontari La Realtà” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di valorizzazione e assistenza della persona.

Per perseguire tale obiettivo l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) offrire un aiuto alle famiglie e creare un diversivo all'ambiente in cui vivono i disabili, in un clima sereno e di amicizia;
- b) poter stabilire dei rapporti di conoscenza e di dialogo reciproco tra disabile e disabile, disabile e volontario e famiglie;
- c) essere presenza attiva all'interno del territorio creando dei momenti di partecipazione con le realtà associative e culturali locali;
- d) dare al disabile autonomia personale, far acquisire una certa abilità manuale e lavorativa senza finalità produttive ed eventualmente favorire un suo possibile inserimento nel mondo del lavoro;
- e) essere punto di riferimento e di incontro per tutte quelle persone che vivono situazioni di bisogno e/o emarginazione.

L'Associazione di volontariato opera nel territorio del comune di Quinto di Treviso.

ART. 6
(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal comitato direttivo e ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7
(Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione. Gli aderenti maggiorenni hanno altresì diritto di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge .
4. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8
(Esclusione)

1. L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro tale decisione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui la stessa gli è stata notificata.
3. È altresì escluso nel caso in cui si serva dell'Associazione e delle sue attività per scopi od interessi personali.
4. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le quote associative e i contributi versati.

ART. 9
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10
(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento, da uno dei membri del Consiglio Direttivo, individuato dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina il segretario dell'Assemblea scegliendolo tra i presenti.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11
(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Si riunisce altresì quando ne faccia richiesta motivata e firmata almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
2. La convocazione è inviata, a cura del Presidente, mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

Lo statuto dell'Associazione è modificato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione nonché la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 14

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 membri (compreso il Presidente), eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.
5. Il Consiglio direttivo decade quando è dimissionaria la maggioranza dei suoi componenti. Si dovrà quindi procedere a nuove elezioni mediante convocazione dell'Assemblea dei soci. Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Presidente.
6. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute in un anno, è considerato decaduto dalla carica.
7. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il vicepresidente, un responsabile delle relazioni pubbliche e un responsabile per i contatti con le famiglie dei soggetti fruitori del servizio.
8. Il segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti oppure dall'Assemblea anche fuori dal consiglio direttivo. Deve comunque essere un socio volontario attivo che svolge il mandato a titolo gratuito (come per le altre cariche).

ART. 15

(Revisori dei Conti)

Viene nominato dall'Assemblea dei soci il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri in carica e un membro supplente. Ha il compito di verificare i conti ed i bilanci dell'Associazione. Il Collegio resta in carica per tre anni. Può essere revocato dall'Assemblea dei soci. Il Collegio dei Revisori nominerà al suo interno il Presidente dello stesso.

ART. 16
(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente può ricoprire la carica per massimo due mandati consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
 - h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

ART. 18
(I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.
4. I beni mobili ricevuti in comodato d'uso saranno restituiti ai proprietari salvo proroga della convenzione di comodato.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
2. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 21

(Finanziamenti)

Il Presidente su mandato dell'Assemblea può richiedere l'erogazione di finanziamenti bancari rimborsabili con le risorse economiche o con beni immobili di proprietà dell'Associazione.

ART. 22

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
5. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dai Revisori dei Conti.

ART. 23

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 24

(Dipendenti e collaboratori)

1. L'Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 26

(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 28

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto.
2. L'Assemblea indicherà il nominativo dell'Associazione beneficiaria al momento dello scioglimento o cessazione.

ART. 29

(Rapporti con altri enti e soggetti pubblici)

1. L'Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.
2. L'Associazione svolge una particolare attività di cooperazione con enti e soggetti che operano nello stesso ambito.
3. L'Associazione partecipa e collabora con associazioni ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.